



Regolamento del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa

[D.R. n.935/2013 del 27 giugno 2013 - Emanazione](#)

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa, di seguito denominato "Dipartimento di Patologia", in conformità alla normativa vigente. Esso richiama integralmente allo Statuto dell'Università di Pisa negli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Articolo 1 Finalità del dipartimento

1. Il Dipartimento di Patologia:

- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse;
- promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.

Articolo 2 Declaratoria

1. Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria (tali settori scientifico-disciplinari sono elencati nell'allegato 1). Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 3 Sede del dipartimento

1. La sede amministrativa è Via Savi, 10 - 56126 Pisa.

Articolo 4 Autonomia dipartimentale

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, che esercita secondo le modalità previste nella normativa di Ateneo, con particolare riguardo agli ambiti di competenza della stessa attribuiti al DIPINT.

Articolo 5 Corsi di studio afferenti al dipartimento

1. I Corsi di studio quali corsi di laurea, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento di Patologia sono elencati nell'allegato 2.

Articolo 6 Organi del dipartimento

1. Il Dipartimento consta dei seguenti organi:
 - il Direttore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 7 Direttore del dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
 - b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e. disporre, nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
 - f. autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
 - g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h. promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di Dipartimento;
 - m. predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - n. nominare, su proposta dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del Dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso.

Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Articolo 8

Consiglio del dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

- a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d. approvare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- g. proporre l'attivazione di master universitari;
- h. approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
- l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- m. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad

esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;

o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio;

p. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del Codice etico;

q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Ne fanno inoltre parte:

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;

b. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento;

c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;

d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.

6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Giunta del dipartimento

1. La Giunta di dipartimento è composta da Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa fra due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della Giunta, invitare alle sedute, senza diritto di voto, due rappresentanti dei Centri dipartimentali, per un totale di undici componenti.

- La Giunta è eletta entro un mese dall'insediamento del direttore o, in prima applicazione dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

- I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti sono eletti dalle rappresentanze di categoria in seno al Consiglio.

- La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.

- La Giunta collabora con il Direttore del dipartimento nella gestione amministrativa e contabile ed esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio. Suddetto Regolamento richiama all'osservanza dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo per le funzioni della Giunta.

- Le sedute della Giunta sono valide nel caso sia presente la metà più uno dei suoi componenti comprendendo almeno un rappresentante di professori ordinari e associati ed uno dei ricercatori. Le deliberazioni che assume sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità, il voto del Direttore, o di chi esercita al posto suo la funzione di Presidente, vale doppio.

- Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 10

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica è composta da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio di dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino ad un massimo di sedici, per metà docenti e metà studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del dipartimento o da un suo delegato.
2. La componente docente è designata dal Consiglio fra i docenti e ricercatori del Dipartimento.
3. La componente studentesca è eletta con procedura indetta dal Direttore. L'elettorato attivo e passivo spetta alla rappresentanza studentesca eletta nel Consiglio di dipartimento. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti la preferenza è data a chi è iscritto da minor tempo. In caso di ulteriore parità, al più giovane di età. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la Commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel Consiglio e da un pari numero di docenti.
4. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento.
5. I membri della Commissione paritetica durano in carica due anni.
6. È compito della Commissione paritetica:
 - svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2 lettera l dello Statuto.

Articolo 11

Comitato di coordinamento della didattica

1. Il Dipartimento costituisce con gli altri dipartimenti dell'area medica un Comitato di coordinamento della didattica (CCD), al fine di coordinare e razionalizzare la gestione della didattica dei corsi di studio interdipartimentali afferenti ai tre dipartimenti dell'area medica. La composizione e le specifiche funzioni del CCD sono definite con una delibera conforme dei tre dipartimenti e si conformano a quanto prescritto nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Presidente del CCD è designato con delibera conforme dei tre Consigli di dipartimento su proposta dei rispettivi Direttori, rimane in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. In seguito alla costituzione del CCD le Commissioni paritetiche docenti-studenti dei tre dipartimenti possono tenere riunioni congiunte che sono presiedute dal Presidente del CCD.

Articolo 12

Sezioni dipartimentali

1. Il Dipartimento può attivare, per specifiche esigenze di carattere scientifico, delle sezioni interne.
2. Le eventuali sezioni non hanno autonomia amministrativo-contabile, né organi di governo propri, né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente. Tali sezioni devono essere costituite da almeno dieci docenti. L'attivazione e la disattivazione delle sezioni sono deliberate dal

Consiglio di dipartimento. L'organizzazione dell'attività scientifica della sezione è curata da un docente, coordinatore di sezione, designato dai professori e dai ricercatori afferenti alla sezione.

Articolo 13 Centri dipartimentali e laboratori

1. Il Consiglio valuterà:

- l'eventuale costituzione di Centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca e di servizi definendone le specifiche finalità e competenze e organizzazione interna.
- l'eventuale costituzione di laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità, competenze e l'organizzazione interna, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali.

Articolo 14 Commissioni interne

1. Il Consiglio di dipartimento può nominare delle commissioni interne, su proposta del Direttore, per esaminare particolari problematiche di formazione, didattica e ricerca.

Articolo 15 Modalità di accesso e utilizzo dei locali

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse di studio presso il Dipartimento vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di dipartimento.
2. Sono inoltre ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento coloro che fanno parte di enti o strutture che si trovano in rapporto convenzionale con il Dipartimento.

Articolo 16 Modifiche del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, dell'ordinamento generale.

Regolamento del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa

Allegato 1 Settori scientifico- disciplinari

MED/08, MED/09, MED/10, MED/11, MED/18, MED/20, MED/21, MED/23, MED/24, MED/25, MED/27, MED/28, MED/29, MED/30, MED/31, MED/32, MED/36, MED/41, MED/43, MED/45, MED/46, MED/48, MED/49, MED/50 BIO/10, BIO/11, BIO/12, M-FIL/02, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, MPSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08

Regolamento del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa

Allegato 2

Tabella 1a. Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea

<i>Corso di studi</i>	<i>classe</i>	<i>denominazione</i>	<i>Dip di riferimento</i>	<i>Dip associato 1</i>	<i>Dip associato 2</i>
MED-LM6	LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
ODO-LM6	LM-46	ODONTO E PROTESI DENTARIA	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
WPC-LM	LM-51	PSICOL CLINICA E DELLA SALUTE	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
WMO-LM	LM-67	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
IFE-L	L/SNT/1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
OST-L	L/SNT/1	OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
FTP-L	L/SNT/2	FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
LOG-L	L/SNT/2	LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
POD-L	L/SNT/2	PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI PODOLOGO)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
RIP-L	L/SNT/2	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
TNP-L	L/SNT/2	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ

		PSICOMOTRICITÀ DELL'ETA' EVOLUTIVA)			
SMO-L	L/SNT/22	SCIENZE MOTORIE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
PSI-L	L/SNT/24	SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
DIE-L	L/SNT/3	DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
IGD-L	L/SNT/3	IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TDP-L	L/SNT/3	TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TLB-L	L/SNT/3	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TRM-L	L/SNT/3	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
TPA-L	L/SNT/4	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
WIO-LM	LM/SNT/1	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
WRB-LM	LM/SNT/2	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
WTD-LM	LM/SNT/4	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA

Tabella 1b. Corsi di Laurea Specialistica e Corsi di Laurea disattivati

Laurea	COD	Nome	Studenti	note
Corso di Laurea Specialistica	WPT	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI	18	
Corso di Laurea Specialistica	WSD	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	29	
Corso di Laurea	IFP	INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO)	68	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°
Corso di Laurea	TNF	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA)	17	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°
Corso di Laurea	TEO	TERAPIA OCCUPAZIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA OCCUPAZIONALE)	86	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°

Tabella 2. Scuole di specializzazione

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva
Chirurgia dell'apparato dirigente
Chirurgia generale
Chirurgia toracica
Malattie dell'apparato cardio vascolare
Medicina legale
Oftalmologia
Otorinolaringoiatra
Scuole di specializzazione con sede amministrativa diversa da Pisa
Anatomia patologica
Biochimica clinica
Cardiochirurgia
Malattie dell'apparato respiratorio

Tabella 3. Dottorati di ricerca

Scuola di dottorato	Programma dottorale
	Fisiopatologia e clinica dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
	Fisiopatologia medica e farmacologia
	Scienze chirurgiche, anestesilogiche e dell'emergenza